



CITTÀ DI MANFREDONIA
IL Commissario Straordinario

Prot. n. 8305

ORDINANZA del COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 10

**DIVIETI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA E DETENZIONE DI BEVANDE
nelle giornate del 17 e 18 febbraio 2024.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Sindaco

CONSIDERATO

- che il D.L. 06/12/2011, N. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214 , in particolare l’art. 31, comma 1, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d- bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);
- che le iniziative organizzate dal Comune nell’ambito del Carnevale 2024 sono un’importante occasione per incentivare l’attrattività turistica e culturale della città anche a beneficio delle attività ristorative e commerciali;
- che il notevole afflusso nella città richiede maggiore attenzione alla prevenzione e tutela del decoro urbano e della pubblica incolumità talché si rende necessario adottare provvedimenti limitativi nello specifico nell’ambito del consumo di bevande;

RITENUTO pertanto di dover adottare ogni legittimo e utile intervento, in favore del più generale obiettivo di valorizzazione della città di Manfredonia contemperando opportunamente le contrapposte esigenze degli operatori economici del settore, dell’utenza dei locali pubblici, con quelle di garantire il decoro urbano e l’incolumità pubblica attraverso una limitazione e regolamentazione specifica per la detenzione, la vendita, il consumo di bevande;

VISTO l’art. 54 c. 4 , 4 bis e 50 c.7 bis del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.

Con i poteri del Sindaco conferiti con il D.P.R. del 13 novembre 2023



CITTÀ DI MANFREDONIA
IL Commissario Straordinario

ORDINA

Nelle giornate del 17 e 18 febbraio 2024 dalle ore 17.00 del 17 febbraio alle ore 03.00 del 18 febbraio:

- **Il divieto di vendita per asporto**, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro e lattine, ovvero in contenitori idonei all'offesa, che possano costituire pericolo ed **obbligo della mescita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere**;
- **il divieto di vendita per asporto in tutti i distributori automatici** di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine;
- **il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione e di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;
- **Il divieto di consumo** (al di fuori delle aree in concessione ai pubblici esercizi) ed abbandono, di bottiglie, contenitori di vetro e lattine.

I divieti non riguardano la somministrazione eseguita all'interno dei plateatici degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie, ristoranti e bar).

AVVERTE

- nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 50,00 ad € 500,00 (Dlgs n. 267/2000 art. 7 bis-1).
- in caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica (Dlgs n. 267/2000 art. 7 bis-1).
- la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell'anno solare.

DEMANDA

All'Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.



CITTÀ DI MANFREDONIA
IL Commissario Straordinario

DISPONE

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia, alla Questura di Foggia, alla Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia Municipale di Manfredonia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Manfredonia 16/02/2024

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Rachele Grandolfo